

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA
ART. 544, 2 co. c.p.p.

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE Onorario Dr.ssa Giulia PETTI alla pubblica udienza del 23 gennaio **2015** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

F.C., nato a C. il (omissis...) e residente a T. - elett. te domiciliato in

Campobasso

c/o avv. Domenico Fiorda

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 12-sexies L. n. 898 del 1970, in relazione all'art. 570 c.p., perché si rendeva stabilmente parzialmente inadempiente all'obbligo, statuito

dall'A.G. con ordinanza Presidenziale del **Tribunale di Campobasso**, di versare le

somme di denaro in favore della moglie divorziata B.M. e dei figli F.L. e F.S. per

il mantenimento degli stessi (1200,00 € mensili, dal febbraio 2008 e, in precedenza

€ 1755,95 dall'ottobre 2003), limitandosi a versare dapprima il diverso e minore

importo di € 800,00 e successivamente effettuando sporadici versamenti e non contribuendo mai neanche alle spese "straordinarie" per i figli (quali cure ortodontiche,

spese universitarie, ecc.)

In Ca., acc.to fino all'ottobre 2011

Con l'intervento del P.M.O., Dr. Vittorio PICCIRILLO, del difensore della P.C. B.M.,

l'avv. Claudio SANTORO del Foro di **CAMPOBASSO** e del difensore di fiducia per l'imputato

l'avv. Domenico FIORDA del Foro di **CAMPOBASSO**.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 26.01.2013 il Pubblico ministero disponeva la citazione a giudizio di F.C. per il reato di cui in rubrica.

All'udienza del 13.06.2013, in assenza dell'imputato che, vista la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace, si costituivano parti civili B.M. e F.S. e, in assenza di questioni preliminari, all'udienza del 08.11.2013 veniva aperto il dibattimento e richiesti ed ammessi i mezzi istruttori: espletata

l'istruttoria dibattimentale, quindi, le parti concludevano come riportato in epigrafe e il processo veniva definito con sentenza, del cui dispositivo si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A parere di questo giudice, gli atti risultanti dall'istruttoria dibattimentale comprovano, con sufficiente grado di certezza, la responsabilità del prevenuto in ordine al reato a lui ascritto: come riferito dalla sig.ra B.M., moglie separata del F., questi, a parte i primi periodi immediatamente dopo la sentenza di divorzio, non ha corrisposto la somma stabilita per il mantenimento dei figli, non autonomi economicamente, nonostante il loro grave stato di bisogno e nonostante le numerose richieste rivoltegli.

Tali dichiarazioni sono state confermate dal figlio della coppia, F.L. che, seppure con qualche tentennamento, vista la delicata condizione emozionale in cui versa, ha riferito che le somme stabilite dal Giudice del divorzio non sono state corrisposte dal padre, per asserite difficoltà economiche.

Il maggior riscontro alle parole della signora B., però, viene dai documenti prodotti dalla parte (anche quelli della difesa dell'imputato) e acquisiti agli atti: dalle ricevute dei versamenti effettuati dal prevenuto, infatti, emerge che essi sono discontinui e non è stata mai versata la cifra indicata dal giudice del divorzio. Il che configura appieno il delitto di cui all'art. 12-sexies L. n. 898 del 1970 che viene integrato dal "semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto" (Cass. sez. VI, n. 44086 del 14.10.2014).

Né a scriminare tale condotta può valere la asserita incapacità economica del F. atteso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, è "escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei figli, e spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento" (Cass. sez. VI, n. 34270 del 31.05.2012): ed infatti tale verifica è stata effettuata dal giudice civile il quale, rigettando la richiesta di revisione delle condizioni del divorzio presentata dall'odierno imputato, ha motivato puntualmente, richiamando l'ordinanza emessa in data 11.02.2008 nel corso del giudizio divorzile con la quale, sulla base delle valutazioni delle condizioni economiche del F., l'assegno di mantenimento per la B. e per i figli era stato ridotto ad € 1.200,00 in considerazione anche dell'espropriazione forzata da parte di Equitalia s.p.a. della metà del fabbricato in cui ancora vivono la moglie e i figli. Richiamando e aderendo totalmente alle considerazioni del decreto del **Tribunale** civile del 13.02.2014, la asserita condizione di nullatenenza dell'odierno imputato appare poco credibile: se da una parte, infatti, i debiti tributari del F. dimostrano che in passato egli ha percepito redditi consistenti, le circostanze che la ditta "C.I." di cui era titolare è stata rilevata dalla sua nuova compagna, che la sede di tale ditta sia sita nello stabile già di proprietà della madre dello stesso, che nonostante l'amministratore della "C.I." sia la sig.ra B. (compagna del prevenuto), socio unico di tale ditta è l'"A.I.S.", con sede in Al., il cui amministratore è il F., fanno ritenere più che verosimile

l'assunto del **tribunale** civile secondo il quale gli ingenti redditi del F. degli anni passati sono stati occultati al fisco e sono stati conservati o reinvestiti in attività intestate a prestanomi. L'alto tenore di vita condotta dall'imputato e la circostanza che a rilevare la ditta "C.I." sia stata la nuova compagna dello stesso, persona molto giovane di età, non originaria né dell'Italia né dell'Albania (sede dell'A.I.S.) e, quindi, con molta probabilità, con risorse insufficienti per rilevare ditte o comprare macchine di lusso, inoltre, rafforzano tale tesi.

Ritenuta, quindi, la responsabilità del prevenuto in ordine al reato a lui ascritto in rubrica; valutati tutti i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., in particolare la modalità della condotta e le qualità delle persone offese; ritenuto di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche, vista la pervicacia con cui pone in essere la stessa condotta delittuosa nonostante sia consapevole delle difficoltà della moglie e dei figli, la pena equa da irrogare all'imputato si reputa essere quella di mesi 2 di reclusione.

Consegue la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni causati a B.M., unica parte civile che ha presentato conclusioni scritte, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla stessa una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad € 25.000,00 (circa due annualità dell'assegno divorzile non versato), oltre alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio che saranno determinate in sede di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

Vista la particolare pervicacia del prevenuto nel portare avanti la condotta delittuosa, condiziona la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al reale versamento della somma stabilita a titolo di provvisionale.

P.Q.M.

Il **Tribunale**, visti gli artt. 533 e seguenti c.p.p., dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, per l'effetto, lo condanna alla pena di mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni causati alla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla stessa una somma a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre alla refusione delle spese dalla stessa sostenute per la sua costituzione e rappresentanza in giudizio che saranno determinate in seguito alla liquidazione del gratuito patrocinio.

Condiziona la concessione della sospensione condizionale della pena al reale versamento della somma a titolo di provvisionale alla sig.ra B.M..

Motivazione entro 90 giorni.

Così deciso in **Campobasso**, il 23 gennaio **2015**.

Depositata in Cancelleria il 21 aprile **2015**.